

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] *Parte_1* (C.F. [REDACTED] *C.F._1*) con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]
(C.F. [REDACTED] *C.F._2*) e dell'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED] *C.F._3*)
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo pec

ATTORE

contro

[REDACTED] *Controparte_1* C.F. [REDACTED] *P.IVA_1* e P.IVA [REDACTED] *P.IVA_2*) già [REDACTED] *Controparte_2*
[REDACTED] *[...]* con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED] *C.F._4*)
[REDACTED] *[...]*), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 6.09.2021, *Parte_1* premesso che: in virtù dei rapporti intrattenuti con *Controparte_3* – era socio della suddetta banca, nonché investitore dei titoli emessi da quest'ultima; in particolare nell'anno 2009 - allorquando era già titolare di n. 4004 azioni BPB – acquistava in data 6.03.2009 n. 602 azioni BPB per un controvalore di euro 4.996,6, in data 11.03.2009 n. 540 azioni BPB per un controvalore di euro 4.941,00, in data 6.09.2010 n. 200 azioni BPB per un controvalore di euro 1.880,00, in data 28.02.2013 n. 572 azioni BPB per un controvalore di euro 4.576,00 nonché € 5.376,8 di obbligazioni convertibili BPB (poi convertite dalla *CP_1* unilateralmente in n. 629 azioni BPB in data 1.09.2014); in ultimo in data 30.12.2014, su espressa raccomandazione della Banca, acquistava n. 3.344 azioni BPB per un controvalore pari ad € 29.928,80; l'attore a seguito delle vicende che avevano coinvolto l'istituto di credito, dapprima, inviava alla Banca, in data 25.10.2018, reclamo a mezzo pec (cfr. doc.16- fasc. attore) chiedendo la restituzione di tutti gli importi investiti, anche a titolo di risarcimento del danno subito a causa dei gravi inadempimenti imputabili alla medesima; successivamente, con ricorso del 4.1.2019 (cfr.doc. 18-fasc. attore), adiva l'ACF; la Banca, dunque, aveva violato preliminarmente gli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., ovvero, in via ancor più gradata, l'art. 1439 c.c., atteso che **a)** aveva omesso di fornire importanti informazioni in relazione alla modalità di determinazione del prezzo dell'azione, **b)** sino al 30.6.2012, aveva definito come “basso” il livello di rischio delle proprie azioni e “medio”, dal 31.12.2012 sino al 2015 **c)** aveva omesso di comunicare la natura illiquida dei titoli venduti **d)** aveva diffuso informazioni false e fuorvianti in relazione alla propria situazione economico-patrimoniale e al conseguente valore dei propri titoli azionari; la convenuta in sostanza aveva consapevolmente fornito una falsa rappresentazione delle operazioni di acquisto dei titoli, sia della situazione economica, sia patrimoniale della *CP_1* stessa; nella specie poi, l'attore aggiungeva di essere stato indotto all'acquisto dei titoli sulla base degli artifici

e raggiri posti in essere dalla Banca, pertanto, richiedeva l'annullabilità degli ordini di acquisto *in primis* per errore, nonché in via gradata per dolo, con restituzione degli importi investiti, oltre interessi legali dall'acquisto e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.2. c.c.; l'attore evidenziava, altresì, la sussistenza della responsabilità contrattuale della CP_1 per non aver agito con diligenza, correttezza e trasparenza, richieste al fine di tutelare l'interesse del cliente; la Banca era incorsa, quindi, nella violazione degli obblighi informativi in ordine alla natura dei titoli ed al conflitto d'interesse, violando l'art. 21 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; la CP_1 aveva violato, altresì, gli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari CP_4 n. 16190/2007, omettendo di valutare e comunicare l'inadeguatezza degli investimenti eseguiti dal cliente, anche in ragione della natura illiquida del prodotto; l'attore inoltre asseriva la responsabilità della CP_1 derivante dalla diffusione di prospetti informativi falsi e fuorvianti in relazione alle offerte di azioni BPB acquistate dall'attore, con conseguente restituzione delle somme investite, ovvero risarcimento del danno subito; - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Controparte_1 già Controparte_3 rassegnando le seguenti conclusioni:

a) *in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare l'annullabilità per errore ex artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., ovvero, in via ancor più gradata, per dolo ex art. 1439 c.c. – dei contratti di acquisto delle azioni e delle obbligazioni subordinate convertibili (poi convertite in azioni) emesse dalla Controparte_3 e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_3 in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione di tutte le somme investite, pari all'importo di € 51.699,2 in favore del Sig. Parte_1, fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, II comma, cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;*

b) *in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, delle domande che precedono, accertare e dichiarare le violazioni e l'inadempimento della convenuta Controparte_3 rispetto alle prescrizioni contenute nel TUIF D. Lgs. n. 58/98, nel Regolamento CP_4 Intermediari n.*

16190/2007 e nella Comunicazione CP_4 n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale - ovvero in via gradata, da c.d. falso in prospetto - della Banca convenuta, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e delle obbligazioni subordinate convertibili (poi convertite in azioni) emesse dalla Controparte_3 o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Banca convenuta e, sempre e comunque, condannare la convenuta Controparte_3 in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma investita dall'odierno attore, ovvero al risarcimento del danno subito, pari all'importo di € 51.699,2 in favore del Sig. Parte_1, fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Costituitasi con comparsa del 22.11.2021, la Banca convenuta contestava integralmente la domanda attorea, che chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, deducendo che: tutte le operazioni di investimento contestate erano state correttamente precedute dalla sottoscrizione di contratti quadro, prodotti in atti (cfr. doc.3 e 4 fasc. convenuta), contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati, nonché della scheda di adesione all'offerta in opzione agli azionisti della Controparte_3 di massime 23.912,894 azioni ordinarie Banca Popolare di Bari s.c.p.a. – Codice ISIN IT0004436504 (doc.7 fasc. convenuta), circostanza in cui l'attore aveva dichiarato al punto 5 di aver accettato il Prospetto informativo, al punto 6 di aver preso visione del capitolo "Fattori di Rischio" del Prospetto Informativo, al punto 9 di essere a conoscenza di poter ricevere gratuitamente copia del Prospetto Informativo depositato presso la CP_4 in data 30 gennaio 2009 protocollo n. 9009684 e disponibile presso ogni Filiale della Banca Popolare di Bari s.c.p.a. oltreché sul sito internet dell'Emittente <http://www.popolarebari.it>, della scheda offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova

emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato “ *Controparte_3* 7% 2013-2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso in azioni” (doc.8 fasc. convenuta), corredata dalla “Policy di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di “consulenza in materia di investimenti”, regolarmente sottoscritta dall’attore, circostanza in cui quest’ultimo aveva dichiarato di “d) aver esaminato, in particolare, i rischi tipici relativi all’Emittente e al settore nel quale questi opera nonché relativi all’investimento nelle Azioni e nelle Obbligazioni Convertibili riportate nella Sezione Prima, capitolo 4 del Prospetto al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento” ovvero “g) di essere a conoscenza che (i) il presente ordine si riferisce ad un’operazione nella quale la *Controparte_3* ha un interesse in conflitto, in quanto è contemporaneamente emittente e intermediario, e (II) per la gestione di tale conflitto l’ *CP_5* ha posto in essere le misure elencate nell’apposito documento [...]”, nonché della scheda offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni subordinate del prestito denominato “ *Controparte_3* 6,50% 2014-2021 subordinato tier II” circostanza in cui analogamente l’attore, aveva dichiarato c) di aver esaminato, in particolare, i fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore in cui esso opera nonché relativi all’investimento nelle Azioni e Obbligazioni, riportati nelle Avvertenza e nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto –“Fattori di Rischio”, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento; d) di aver ricevuto, preso visione in ogni sua parte, letto e compreso le Schede Prodotto, in tempo utile prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari ivi descritti; g) di essere a conoscenza che (A) ove il collocatore sia [...] *Controparte_3* (i) il presente ordine si riferisce a un’operazione nella quale la *Controparte_3* [...] ha un interesse in conflitto, in quanto è contemporaneamente emittente e intermediario, e (ii) per la gestione di tale conflitto l’Emittente ha posto in essere le misure elencate nell’apposito documento (“Sintesi della Politica dei conflitti di interesse”)[...]

Proseguiva asserendo che le domande di annullabilità e nullità degli ordini di acquisto erano da ritenersi intrinsecamente inammissibili, atteso che gli ordini di acquisto non hanno una propria

autonomia contrattuale, costituendo esclusivamente meri atti esecutivi in relazione ad un contratto quadro, ritenendo quindi esclusa la possibilità di far uso dei rimedi tipici contrattuali.

Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di risarcimento del danno, della domanda risarcitoria da falso in prospetto *ex art. 94 TUF*, della domanda di annullamento per vizio del consenso dalla data di stipulazione del contratto quadro o comunque dalla conclusione dell'operazione di investimento.

La *CP_I* eccepiva, altresì, la prescrizione decennale della domanda di risoluzione e restituzione in riferimento agli acquisti dei titoli BPB posti in essere in epoca anteriore al 6.9.2011 (*i.e.* dieci anni a ritroso dall'avvio del presente giudizio), nonché la convalida di qualsivoglia vizio in ragione della successiva condotta dell'attore.

Nel merito, la banca assumeva di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi sin dal momento della conclusione del contratto quadro, fornendo al cliente l'informativa riguardante in particolar la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo offerto all'attore, costituito da vari prospetti informativi (Prospetti informativi del 2007, 2009, 2012, 2014) e dalle relative schede prodotto.

La Banca sosteneva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche *ex post*, informando l'attore **i)** del prezzo delle azioni BPB e dei costi dell'operazione (cfr. doc. 20 fasc. convenuta); **ii)** del valore di smobilizzo dei predetti titoli azionari, **iii)** delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione **iv)** delle modalità di smobilizzo delle azioni BPB, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BPB, circa l'implementazione del mercato interno denominato "*Sistema di negoziazione interno*", e successivamente del sistema Hi-MTF (cfr. doc. 24-25 fasc. convenuta).

Aggiungeva la convenuta che l'intermediario, conformemente al Reg CP_4 n. 16190/2007, aveva provveduto a raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario dell'attore e agli obiettivi di investimento di quest' ultimo, evidenziando la compilazione del questionario di profilatura (cfr. doc. 17- fasc. convenuta) da cui emergeva un profilo di rischio perfettamente in linea con il grado di rischio e di liquidità che i titoli BPB avevano al momento dell'esecuzione delle operazioni contestate.

In ultimo, la CP_1 affermava di non aver mai offerto al proprio cliente alcuna garanzia, né in ordine al mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertandolo di contro *ex ante* sui rischi connessi agli investimenti oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.

In subordine, la CP_1 chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di nullità, inesistenza, inefficacia, annullamento e/o risoluzione, di accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli BPB oggetto di giudizio, disponendo la restituzione di questi ultimi, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB per cui è causa al momento dell'acquisto delle stesse e quello dei predetti titoli azionari al momento di proposizione dell'odierno giudizio, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla parte attrice in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di frutti civili degli investimenti.

La causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.

Preliminarmente, è infondata l'eccezione d'inammissibilità delle domande di annullabilità e nullità degli ordini di acquisto, formulata dalla CP_6

[...], secondo la convenuta l'inammissibilità delle domande attoree deriverebbe dalla mancanza di autonomia dei singoli ordini di acquisto rispetto al contratto quadro.

Sul punto, tuttavia, può ritenersi applicabile il principio sancito dalla Cassazione, secondo cui *“In tema di intermediazione mobiliare, l'inadempimento degli obblighi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto-quadro, quanto quella dei singoli ordini di investimento, sempre che, per la sua non scarsa importanza, si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale. Pertanto, ricorrendone i presupposti, l'investitore, nella sua veste di contraente non inadempiente, può decidere se richiedere la caducazione dell'intero rapporto contrattuale con l'intermediario o se, invece, limitare la risoluzione ai singoli ordini di investimento”* (Cfr. Cass., Sez. I, 9 agosto 2016, n. 16820; Cass., Sez. VI, 6 novembre 2014, n. 23717), con conseguente ammissibilità di tali domande.

La domanda di annullamento degli ordini di acquisto formulata dall'attore è tuttavia infondata.

A tal proposito, va innanzitutto osservato che *“il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto [1441 ss]”* (art.1227 c.c.) e che la volontà del contraente deve ritenersi viziata nell'ipotesi in cui sia accompagnata da determinati fatti, in assenza dei quali essa non si sarebbe determinata a condizioni diverse.

In relazione alla fattispecie in esame, va evidenziato che la semplice omissione delle doverose informazioni, concretizzandosi in un mero silenzio, consente di annullare il contratto soltanto quando si inserisca in un comportamento più complesso, adeguatamente preordinato con malizia o astuzia a indurre in errore, mentre non costituisce causa invalidante la semplice inerzia della parte che si limiti a non contrastare la percezione che l'altro contraente abbia della realtà, sia pure con riguardo a elementi salienti dell'accordo (Cfr. Cass. n. 5549/2005, Cass. n. 9253/2006).

Ne consegue che la mera violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario non determina di per sé l'annullabilità del contratto, laddove manchi la prova specifica di artifici e/o raggiri che abbiano generato nell'investitore una rappresentazione alterata della realtà.

Nel caso di specie, la domanda di annullamento dei contratti d'acquisto per vizi del consenso formulata dall'attore risulta generica e non adeguatamente argomentata, difettando l'allegazione dell'errore invocato e della sua essenzialità, nonché del dolo e della violenza relativi alla condotta della banca, con conseguente rigetto della domanda in esame.

Appare poi il caso di fare un breve cenno alla questione di nullità degli ordini di acquisto, sebbene la questione non sia stata espressamente argomentata dall'attore, ma solo accennata all'interno delle conclusioni.

Sul punto, deve rilevarsi che la produzione da parte della *CP_I* con comparsa di costituzione e risposta, del contratto quadro di "*Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari*" del 26.05.2008 e del contratto quadro di "*Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari*" del 19.06.2008 regolarmente sottoscritti dall'attore, è circostanza sufficiente ad escludere la nullità delle suddette operazioni.

Debbono quindi ritenersi assorbite l'eccezione di prescrizione ed ogni altra questione relativa all'azione di nullità, tra cui la convalida del contratto per la reiterazione degli investimenti.

Orbene, deve rilevarsi che la domanda di risoluzione, avanzata dall'attore per inadempimento della *CP_I* è fondata e, pertanto, va accolta.

Va in primo luogo dato atto che l'attore ha eseguito nel corso degli anni gli investimenti esposti nel prospetto di parte convenuta, di seguito riportato, non oggetto di specifica contestazione da parte del

Parte_I :

Data Movimento	Numero Azioni Movimentate	Deposito titoli	Descrizione Movimento
26/02/1998	360	██████████	EMISSIONE AZIONI
05/03/1998	40	██████████	EMISSIONE AZIONI
31/12/1999	106	██████████	CONVERSIONE OBB BPB 98/03 CV 4.5
17/12/2001	17	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO-OPZIONE
17/12/2001	177	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO-PRELAZIONE
07/04/2003	1.100	██████████	ACQ. AZIONI
21/06/2004	405	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO-OPZIONE
29/05/2006	110	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
21/12/2007	174	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO-PRELAZIONE
21/12/2007	995	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO-OPZIONE
28/02/2008	520	██████████	ACQ. AZIONI
06/03/2009	602	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO-OPZIONE
11/03/2009	540	██████████	ACQ. AZIONI
06/09/2010	200	██████████	ACQ. AZIONI
04/05/2012	106	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
28/02/2013	572	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO-OPZIONE
19/04/2013	120	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
01/09/2014	629	██████████	CONVERSIONE BPB 28/2/18 7% CV
30/12/2014	1.454	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO-PRELAZIONE
30/12/2014	1.890	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO-OPZIONE
10/01/2018	257	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
10/01/2020	418	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
18/11/2020	27.899	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
14/12/2020	43	██████████	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
	38.734		

Quanto alla domanda di risoluzione, va disattesa l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla CP_I in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017), nel caso di specie non decorso.

Va osservato infatti al riguardo che, secondo orientamento di legittimità ormai consolidato *“in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale”* (Cfr. Cass. Sez. III, n.29328/2024).

Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass. Sez. II, n.15991/2018).

Nella vicenda in esame la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione, perfezionatasi il 6.09.2021.

In forza dei principi di diritto innanzi esposti, tuttavia, non avendo la **CP_1** allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al 6.09.2011, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla **CP_4** la quale ha accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito, tra le altre, di carenze procedurali e di irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti (Cfr. docc. 22 -23 di parte attrice).

Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale, decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.

In ordine quindi alle indicate operazioni la domanda di risoluzione degli ordini di acquisto, avanzata dall'attore per grave inadempimento della **CP_1** è fondata.

Ed invero, in ordine alla natura dell'investimento, le azioni e le obbligazioni della convenuta rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate in Borsa che, di

fatto, per le loro caratteristiche devono essere considerate come titoli con un profilo di rischio alto o, quantomeno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione (ovvero titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita).

Tali azioni, infatti, presentano un peculiare rischio di monetizzazione, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, con conseguente ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.

D'altra parte, tale valutazione d'illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'Istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.

È indiscussa, altresì la sussistenza di situazione di conflitto di interesse, trattandosi di titoli emessi e collocati dal medesimo istituto di credito.

In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. *CP_4* del 16190/2007).

Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).

Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui *“in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,*

sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore" (Cass. n. 20617/2017).

In ordine agli investimenti oggetto di lite, deve darsi atto che l'attore e la stessa banca hanno prodotto gli estratti conto per tutto il periodo (2009-2020) relativi sia al conto corrente n. [REDACTED] (cfr. doc.3 fasc. parte attrice- doc. 19 fasc. parte convenuta) che al conto deposito n. [REDACTED] (cfr. doc. 18 fasc. parte convenuta), attestanti le operazioni effettuate nel corso del rapporto dall'attore, provando, dunque, la pretesa avanzata dal sig. *Parte 1* .

In particolare, dall'analisi del conto corrente n. [REDACTED] si evince l'addebito di euro 4.996,6 per l'acquisto di n. 602 azioni BPB in data 6.3.2009, l'addebito di euro 4.941,00 per l'acquisto di n.540 azioni BPB in data 11.03.2009, l'addebito di euro 1880,00 per l'acquisto di n. 200 azioni BPB in data 6.9.2010, due addebiti di euro 4.576,00 per l'acquisto di n.572 azioni BPB e di euro 5.376,80 per l'acquisto di obbligazioni convertibili BPB (convertite in data 1.09.2014 in n. 629 azioni BPB), l'addebito di euro 29.928,80 per l'acquisto di n. 3.344 azioni BPB.

Orbene, va dunque effettuata una breve ricostruzione degli investimenti dell'attore, al fine della valutazione globale dei rischi relativi al singolo ordine di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitore.

Nell'ambito del rapporto intercorso con la *Controparte_3* l'attore ha dunque acquistato in data 6.3.2009 n. 602 azioni BPB per un controvalore di € 4.996,60, in data 11.03.2009 n. 540 azioni BPB per un controvalore di € 4.941,00, in data 6.9.2010 n. 200 azioni BPB per un controvalore di € 1880,00, in data 28.02.2013 n. 572 azioni BPB per un controvalore di € 4.576,00 nonché obbligazioni convertibili per un controvalore di € 5.376,80 (convertite in 629 azioni BPB in data 1.09.2014), in ultimo in data 30.12.2014 n. 3.344 azioni BPB per un controvalore di € 29.928,80.

Ciò premesso, nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della *CP_1* di consegnare al cliente il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova riscontro nella produzione documentale della *CP_1*

Nella specie, deve rilevarsi che nei contratti di "Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari", sottoscritti da *Parte_1*, in data 26.05.2008 e in data 19.06.2008, l'attore ha dichiarato di aver ricevuto copia del contratto ("Copia per il Cliente"), nonché copia delle "Norme contrattuali che regolano Servizi e Attività di Investimento e Servizi Accessori, contenente, fra l'altro, le "Informazioni e Comunicazioni ai sensi del Regolamento Intermediari n. 16190/2007".

In particolare, nelle schede di adesione per azionisti, sottoscritte dall'attore in data 12.02.2009, 16.01.2013 e 28.11.2014, quest'ultimo ha dichiarato di essere a conoscenza della pubblicazione del prospetto predisposto ai fini dell'offerta, di aver esaminato i fattori di rischio relativi all'Emittente e all'investimento nelle azioni o obbligazioni riportati nel suddetto prospetto, nonché di aver preso visione e compreso le Schede Prodotto prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari descritti.

In particolare, emerge che *"Alla Data del presente Prospetto, le azioni ordinarie della CP_1 non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero e l'Emittente non intende o prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati. La sottoscrizione delle azioni implica, pertanto, l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato"* e che *"Gli azionisti potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove*

vogliono vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni” (cfr. doc.10 p.52-53 - del prospetto informativo 2009; doc. 11 pag. 69 – 70 del prospetto informativo 2012, doc. 12 p.85-86 del prospetto informativo del 2014- fasc. convenuta).

Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni BPB è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata al cliente nei prospetti informativi del 2009, 2012 e del 2014, consegnati al cliente (come risulta dalle relative schede di adesione).

La convenuta ha altresì prodotto il questionario MIFID sottoscritto dall’attore in data 19.11.2009 (cfr. doc.17- fac. convenuta), dal quale emerge che il principale obiettivo dell’investitore è di proteggere il proprio capitale, preferendo ottenere una remunerazione bassa del capitale investito, con la conseguente disponibilità ad investire in strumenti finanziari a breve, medio termine (2-5 anni).

Ed invero, il cliente dichiara di essere disposto a sostenere una perdita minima del capitale, di investire una quota inclusa tra il 25% e il 50% del suo patrimonio con un’aspettativa di crescita nei 5 anni moderata.

Quanto alle esperienze e alle conoscenze maturate, l’investitore sostiene di conoscere la differenza tra azioni e obbligazioni, di essere a conoscenza che il capitale investito in titoli azionari subisce maggiori variazioni rispetto a quello investito in obbligazioni vendute prima della scadenza, ovvero di sapere che il capitale investito in titoli azionari subisce maggiori variazioni rispetto all’investimento obbligazionario secondo gli andamenti del mercato, afferma invece di non conoscere le implicazioni di rischio degli investimenti in strumenti derivati.

Orbene, sulla scorta delle risposte fornite dal *Parte_1*, la *CP_1* ha omesso di assegnare un profilo di rischio al cliente, oltretutto deve rilevarsi che entrambe le operazioni effettuate in data 6.3.2009 e in data 11.3.2009 non sono precedute da alcuna profilatura, ed invero nonostante dai contratti quadro emerga un profilo di rischio cliente *Parte_2*, derivante da precedente profilatura, agli atti non risultano prodotti ulteriori questionari Mifid oltre quello del 19.11.2009 (dal quale tutt’al più emerge un

profilo di rischio “Basso”) che attestino la correttezza dell’informazione riportata dall’intermediario all’interno dei contratti quadro; aggiungasi peraltro che la suddetta profilatura non è mai stata aggiornata per i successivi investimenti consigliati dalla stessa Banca.

Ne consegue che gli investimenti azionari e obbligazionari, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l’obiettivo dichiarato dal *Parte_I* di voler proteggere nel tempo il capitale non essendo disposto a sopportare alcuna perdita di capitale, come si evince pacificamente dalla profilatura in atti.

Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell’Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all’investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.

Alla stregua dei richiamati obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione dei singoli negozi di acquisto, di segnalazione d’inadeguatezza ed astensione dall’esecuzione, nel caso di specie non osservati, ricorre inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione, ai sensi dell’art.1453 c.c.

Il rilievo, di per sé assorbente, esime dal valutare gli ulteriori addebiti.

Consegue la condanna della convenuta alla restituzione della somma investita, non residuando allo stato alcun valore attribuibile alle predette azioni, decurtata di quanto riscosso dei dividendi e cedole percepiti dall’attore.

Con la risoluzione del contratto, infatti, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, in conseguenza degli effetti retroattivi della risoluzione ex art. 1458 c.c., dovendo l’intermediario

restituire il capitale investito e l'investitore i titoli acquistati (cfr. Cass. civ., sez. I, 30.01.2019 n. 2661), secondo le regole dell'indebito oggettivo.

Non spetta, invece, la rivalutazione.

In proposito, giova considerare che è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui «*il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta*» (tra le altre, Cassazione civile sez. un., 23 marzo 2015, n.5743).

Orbene, attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria per cui è causa (cfr. Cassazione civile sez. II, 04 giugno 2018, n.14289) e stante la mancata dimostrazione di danni eccedenti l'ammontare degli interessi legali riconosciuti, la domanda proposta è in parte qua infondata e va rigettata.

Tutto quanto premesso, quanto al credito restitutorio conseguente alla risoluzione dei contratti, alla stregua della documentazione correttamente prodotta dall'attore, le somme investite vanno determinate in € 51.699,2 da cui dovranno essere sottratte le somme riscosse dall'attore a titolo di dividendi e cedole percepiti nel corso del rapporto, quantificate dalla convenuta in comparsa di costituzione (p.9) in complessivi € 6.694,10 e non oggetto di specifica contestazione nella memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma sesto, n.1, c.p.c., dovendosi ritenere tardive le ulteriori e diverse allegazioni delle parti sul punto.

La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 45.005,1, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni da parte dell'attore alla convenuta.

L'accoglimento della sola domanda restitutoria esime dal valutare l'allegazione della convenuta dell'asserita colpa concorrente dell'attore nella causazione del danno.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. ██████ commisurati al valore della domanda accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di ██████ ora *Controparte_1* in parziale accoglimento delle domande, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di nullità e annullabilità dei contratti di acquisto delle azioni Banca Popolare di Bari Scpa;
- 2) dichiara la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni della Banca Popolare Scpa, oggetto di lite, per inadempimento grave della convenuta;
- 3) condanna la *Controparte_3* ora *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* [...] di € 45.005,1, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni da parte dell'attore alla convenuta;
- 4) condanna la *Controparte_3* ora *Controparte_1* al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate in € ██████ di cui € ██████ per esborsi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.

Bari, 29.01.2025

Il Giudice
Raffaella Simone

